

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2022

687/2022/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2022 E 2023, PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1231^a riunione del 13 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante "Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio" (di seguito: deliberazione 273/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2015, 12/2015/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 113/2017/R/IDR, recante "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia";
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" (di seguito: RQTI);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2019, 10/2019/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia";
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione: 311/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d'intervento";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2021, 46/2021/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia" (di seguito: deliberazione 46/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante "Criteri per

l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)" (di seguito: deliberazione 107/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 184/2022/R/IDR, recante "Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante "Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022" (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, recante "Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 495/2022/R/IDR);
- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR";
- il Comunicato dell'Autorità 1 febbraio 2022, recante "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2021";
- il Comunicato dell'Autorità 17 marzo 2022, recante "Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio" (RQTI 2022)";
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR" (di seguito: determina 1/2022-DSID);

- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore Veritas S.p.A., trasmessi in data 16 novembre 2022 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 1 dicembre 2022 – dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR, nonché della determina 1/2022-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l'Autorità, all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
 - b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmetta:
 - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 –

specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, REACT-EU);

- il comma 13.1 della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione - a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- da ultimo, l'Autorità - al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio di riferimento - ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/IDR, il procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, introducendo specifiche misure (a cui gli Enti di governo dell'ambito possono far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali, la possibilità, con riferimento all'anno $\alpha = \{2022\}$, di formulare (inizialmente entro il 30 giugno 2022, termini poi riaperti ad opera della deliberazione 495/2022/R/IDR) motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica (comma 1.1, lett. b).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al

meccanismo incentivante associato agli standard generali;

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l'Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l'altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: - MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- nell'ottica di sostenere il percorso di miglioramento già intrapreso, a garanzia della continuità e dell'affidabilità delle prestazioni erogate, e di mitigare gli effetti di possibili forme di discontinuità che potrebbero verificarsi nella fase di uscita dallo stato di emergenza da COVID-19, con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono stati confermati alcuni degli accorgimenti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo) introdotti con deliberazione 235/2020/R/IDR, in particolare, estendendo anche al biennio 2022-2023 gli elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità, riferiti al 2022 e al 2023, siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR e dall'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR);
- con i Comunicati del 1 febbraio 2022 e del 17 marzo 2022 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2020 e 2021 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023 (come esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato B alla deliberazione 46/2021/R/IDR), il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in data 16 novembre 2022, ha trasmesso - ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, anche tenendo conto delle deliberazioni 229/2022/R/IDR e 495/2022/R/IDR - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio

relativo al gestore Veritas S.p.A., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, per il gestore Veritas S.p.A., ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2021), tra l'altro confermando la sussistenza dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, e in particolare:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell'acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2021;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2022 e il 2023 (da valutarsi ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2024, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.3 della deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della deliberazione 639/2021/R/IDR – il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e

sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;

- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2021;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2022 e il 2023 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma 11.2, lett. a), della deliberazione 639/2021/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2024, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 11.2, lett. b), della deliberazione da ultimo citata).

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del riferito recepimento degli obiettivi di qualità nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di Veritas S.p.A., il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR - ha confermato la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2022 e 2023, nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 46/2021/R/IDR;
- in particolare, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2022 e 2023, ulteriori spese per investimenti rispetto a quelle previste in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2020-2023 (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili) e le infrastrutture esistenti;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2020-2021, ravvisando una spesa effettiva per investimenti nel complesso superiore al fabbisogno programmato per il citato biennio in sede di

- predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:
 - aver esercitato, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
 - non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 10.6 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - l'Ente di governo dell'ambito in oggetto, con riferimento all'aggiornamento dei costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 18 del MTI-3, per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, ha evidenziato di aver valorizzato:
 - la componente $Op^{new,a}$ (aggiornando l'importo individuato in sede di prima predisposizione tariffaria), relativa a costi connessi alla presenza di nuovi processi tecnici gestiti in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 del MTI-3;
 - ai sensi del comma 18.8 del MTI-3 - in continuità con le modalità adottate per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2020 e 2021 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$, esplicitandoli come costi ambientali e della risorsa), confermandone l'entità già quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - a partire dal 2022, la componente OP_{mis}^a , di cui al comma 18.11 del MTI-3, ai fini dell'implementazione di misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi;
 - inoltre, nell'ambito delle componenti a conguaglio riferite al 2022 e al 2023 (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 27.1 del MTI-3), per il menzionato operatore si è provveduto al recupero dello scostamento tra quanto quantificato nelle pertinenti componenti tariffarie di natura previsionale per il 2020 e il 2021 e gli oneri effettivamente sostenuti;
 - in sede di quantificazione della componente Rc_{ALTRO}^a , per l'anno 2023, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha poi esplicitato di aver tenuto conto - alla luce di quanto previsto dal comma 6.2, lett. c), punto iii), della deliberazione 639/2021/R/IDR in considerazione del protrarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - anche degli oneri aggiuntivi conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per il contrasto alla diffusione del virus, ricomprendendoli nella voce "costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali";
 - ai fini della valorizzazione del VRG^a per gli anni 2022 e 2023, l'Ente di governo dell'ambito ha, altresì, riconsiderato - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le proposte tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché le

elaborazioni tariffarie relative al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, predisponendo la componente di conguaglio aggiuntiva, Rc_{ARC}^a , e ricomprendendo nella medesima:

- ai sensi di quanto previsto dal comma 27-bis.1, lett. a., del MTI-3, il recupero della differenza tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il computo del “Capitale investito netto del gestore del SII” di cui all’articolo 11 del MTT e quanto risulta determinando la “quota a compensazione del capitale circolante netto”, CCN^{2012} e CCN^{2013} , di cui ai commi 11.2 e 11.3 del MTT, considerando nel computo oltre agli importi relativi ai ricavi e ai costi delle attività afferenti al servizio idrico, anche quelli riconducibili alle “Altre attività idriche” definite al comma 1.1 del MTT;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 27-bis.1, lett. d., del MTI-3, il recupero della differenza tra l’importo che, ai sensi deliberazione 273/2013/R/IDR, è stato detratto dalla quota di remunerazione del capitale da restituire agli utenti relativamente al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 e l’importo calcolato considerando - in luogo degli “oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata”, degli “oneri finanziari effettivamente sostenuti dal gestore” e degli “accantonamenti per la svalutazione crediti”, di cui al comma 2.3, lett. i), ii) e iii), della deliberazione 273/2013/R/IDR - gli oneri finanziari e fiscali standardizzati calcolati nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle regole di cui al Titolo 5 del MTT;
- al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica, il medesimo Ente di governo per il gestore Veritas S.p.A. ha, tra l’altro, presentato motivata istanza all’Autorità:
 - per la valorizzazione della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), limitatamente al 2022, da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificandola nel rispetto della condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR;
 - per il riconoscimento (ai sensi del comma 1.1, lett. c), della deliberazione 229/2022/R/IDR) di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2023\}$, risultando l’entità del costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica relativo al 2021 superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3. L’istanza in parola è stata corredata:
 - i. oltre che dall’esplicitazione di aver nominato un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia e di svolgere diagnosi energetiche periodiche, anche da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, tra l’altro richiamando i “*progetti di efficientamento energetico del Servizio Idrico Integrato programmati per il prossimo biennio*”;
 - ii. da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - iii. dall’indicazione di misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;

- peraltro, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione interessata, ha:
 - indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di coprire integralmente, anche proponendo (comunque in un'ottica di tutela dell'utenza) una specifica trattazione dei volumi ai fini del calcolo del moltiplicatore tariffario;
 - proceduto alla quantificazione dei conguagli riferiti al periodo 2020-2023, le cui modalità di recupero sono previste successivamente al 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il Piano delle Opere Strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, nonché alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4142/2022, 5428/2022, 5431/2022 e 7154/2022, l'Autorità medesima si riserva di valutarne gli effetti, anche in sede di definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio in ragione dei criteri di economicità ed efficacia che guidano l'azione amministrativa.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR, per il gestore Veritas S.p.A.:
 - i. non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - ii. non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle

tariffe per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2022-DSID;

- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore Veritas S.p.A., nonché un adeguato svolgimento dei servizi resi all'utenza, atteso che gli interventi programmati risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 69/2022/R/IDR e 107/2022/R/IDR;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica, nonché per rendere gli utenti più consapevoli dei propri consumi, sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$ e OP_{mis}^a) presentate dall'Ente di governo per gli operatori in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio;
- sia, altresì, opportuno accogliere le istanze avanzate dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per:
 - la valorizzazione (limitatamente all'annualità 2022) della componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui ai commi 20.2 e 20.3 del MTI-3, tesa ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica sostenuto dai gestori in parola, con la precisazione che, a norma del comma 20.4 del MTI-3, gli effetti in tal modo intercettati nelle previsioni del 2022 saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;
 - il riconoscimento di costi aggiuntivi per l'acquisto di energia elettrica relativo al 2021 nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2023\}$, atteso che l'istanza in parola è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 1.1, lett. c), della deliberazione 229/2022/R/IDR;
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023 riportate nella Tabella 1 dell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;

- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ente di governo in oggetto, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato B la quantificazione della quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2023;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2022-2023, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per il gestore Veritas S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B, per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 46/2021/R/IDR e dal comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato B, la quantificazione della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore Veritas S.p.A. operante nell'A.T.O. Laguna di Venezia

Veritas S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	19,50 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	▪ Rinnovo e potenziamento di condotte adduttrici esistenti ▪ Realizzazione di nuove condotte di adduzione sublagunari di collegamento alla “Nuova centrale di sollevamento dell'acquedotto di Venezia e Chioggia sull'isola nuova del Tronchetto” ▪ Cartografia delle reti idriche, modellazioni e verifiche idrauliche ▪ Sostituzione dei misuratori
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	40,87%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,41 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Potenziamento di diversi impianti di accumulo e pompaggio ▪ Realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo ▪ Realizzazione della Centrale Tronchetto, lotto 1
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione ▪ Realizzazione di sistemi di trattamento presso i campi pozzi che attingono acque di qualità inadeguata
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,22%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,01%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	1,23/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	▪ Risanamento e sostituzione di reti fognarie in condizioni fisiche ammalorate ▪ Potenziamento dei sistemi di sollevamento dei reflui ▪ Adeguamento degli scaricatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	85,20%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	43,32%				

Veritas S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	38,42%	D	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	▪ Realizzazione di un impianto di essiccamento dei fanghi
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	2,05%	B	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di depurazione

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Veritas S.p.A. operante nell'A.T.O. Laguna di Venezia

Veritas S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,176%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,983%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato B

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall’Ente di governo dell’ambito ai fini dell’aggiornamento tariffario per gli anni 2022 e 2023 – rideterminati e approvati, quali valori massimi, ai sensi del punto 3 della deliberazione 46/2021/R/IDR e del comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell’ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario <i>g²⁰²²</i>	Moltiplicatore tariffario <i>g²⁰²³</i>	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Veneto	Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	504	Veritas S.p.A.	1,116	1,194	768.983	36

Tabella 2 – Importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all’articolo 27 dell’Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell’ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Veneto	Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	504	Veritas S.p.A.	22.916.907